

A CURA DI
LUISA MOLINO

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DELL'ARTE IN Cattedra,
BIENNALIB DEI LICEI ARTISTICI

SITUAZIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO NELL'ISTRUZIONE ARTISTICA

dopo la pubblicazione del DPR 19 del febbraio 2016 e del DDG 635 del luglio 2016 e nella prospettiva dell'applicazione a regime delle nuove classi di concorso per l'anno scolastico 2017/18.

Il DPR 19 del febbraio 2016 ha determinato le nuove classi di concorso a cui assegnare, a regime, gli insegnamenti del nuovo ordinamento.

Siamo però ancora in una fase di passaggio e quindi il DDG 635 dell'8/7/2016 ha costituito la base per la definizione degli organici per l'anno scolastico 2016/17. Esso ha consentito di assegnare ancora, ma solo per l' a.s. 2016/17, una disciplina ai docenti che l'hanno insegnata negli anni scorsi sulla base delle "tabelle di atipicità".

Ma rimane irrisolto il problema per la situazione a regime, dall'anno scolastico 2017/18, quando dovranno essere applicate in modo completo le Tabelle allegate al DPR 19/2016. Il problema dovrà essere risolto urgentemente e contestualmente al provvedimento sulla MOBILITÀ e in tempo per l'ORGANICO DI DIRITTO 2017/18 e per le nuove nomine a tempo indeterminato.

Il nodo da sciogliere riguarda quei docenti che negli ultimi 4 anni scolastici hanno insegnato, sulla base delle tabelle di atipicità, una disciplina che non è tra quelle assegnate alla nuova classe di concorso in cui essi confluiscono a norma del DPR 19/2016. Questi docenti perderebbero il diritto a permanere nell'indirizzo e spesso anche nella scuola in cui attualmente lavorano (nella quale magari non è presente l'indirizzo di futura titolarità) e in qualche caso addirittura avrebbero titolo a insegnare solo in indirizzi non presenti nella provincia e talora perfino nella regione di appartenenza. La questione riguarda soprattutto docenti delle vecchie classi di concorso con codice D, ma anche insegnanti delle vecchie classi con codice A (per l'esame di alcuni casi si rimanda all'allegato 1).

Per fare un solo esempio: i docenti della ex 6/D, Arte del vetro, confluiscono nella nuova classe di concorso A-6 Design vetro. Ma questa curvatura del Liceo artistico esiste solo in due scuole in tutta Italia, a Pisa e a Venezia; cosa accadrà ai docenti dotati di questo titolo che insegnano in licei di altre città e regioni?

Si tratta di un problema importante e grave non solo per gli interessati ma soprattutto per l'Amministrazione. Dichiarare soprannumerari tali insegnanti potrebbe dare origine a numerosi contenziosi (a questi docenti l'Amministrazione ha riconosciuto per anni, sulla base delle tabelle di atipicità, il diritto di insegnare in certi indirizzi, e ora verrebbe a privarli di tale diritto); ma vorrebbe dire soprattutto sprecare delle professionalità costruite in anni di lavoro e passione da parte degli stessi docenti. Si deve infatti sottolineare che, proprio in relazione alle discipline "atipiche", le scuole hanno organizzato corsi di formazione e investito risorse umane e finanziarie per curare l'aggiornamento e la riconversione del proprio personale docente. In alcuni casi il lavoro di tali docenti è stato alla base della costruzione di indirizzi nuovi come Audiovisivo Multimedia. Moltissimi docenti che oggi insegnano le discipline di indirizzo in questo tipo di Licei artistici provengono da classi di concorso che il DPR 19/2016 esclude da tali materie; ma la maggioranza di

loro ha maturato nel corso degli ultimi anni, attraverso l'esperienza pratica di insegnamento e i corsi di formazione seguiti, competenze che non possono andare disperse.

La soluzione potrebbe essere UNA FASE TRANSITORIA UNA TANTUM (prima o in parallelo alla fase della mobilità per l'anno scolastico 2017/18). Mentre il DPR 19/2016 nulla stabilisce riguardo alla gestione di una fase transitoria, versioni precedenti del testo avevano questa previsione: "I docenti di ruolo attualmente titolari di insegnamenti in percorsi che, ai sensi del presente regolamento, prevedono l'attribuzione a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità". Per questi docenti sidovrebbe quindi prevedere la possibilità di permanere nella scuola di attuale titolarità e di continuare a insegnare nell'indirizzo in cui hanno lavorato negli anni precedenti, in deroga a quanto stabilito dal DPR 19/2016 (che si applicherebbe invece alle nuove nomine; ma occorrerebbe correggere alcuni errori, riguardo ai quali si veda l'Allegato 2).

Una previsione del genere consentirebbe di valorizzare le professionalità acquisite, di non dichiarare soprannumerari i docenti che si trovano nella situazione sopra delineata (e che non riguarda solo l'istruzione artistica, ma anche vari indirizzi di quella tecnica e professionale), di evitare l'insorgere di contenziosi.

In tal modo con la definizione dell'organico dell'a.s.2017/18 tutto il sistema delle classi di concorso finalmente potrebbe arrivare a regime: i docenti neoimmessi in ruolo sarebbero assegnati alle scuole sulla base delle nuove classi di concorso e dei relativi insegnamenti, riuscendo però anche a salvaguardare la professionalità che molti docenti hanno acquisito in questi anni per insegnamenti che non erano originariamente previsti per la loro vecchia classe di concorso.

ALLEGATO 1

Qui di seguito si elencano alcuni esempi di possibile applicazione del PROVVEDIMENTO TRANSITORIO che si propone, sulla base delle situazioni esistenti e segnalate dai Dirigenti scolastici dei licei artistici; ma esistono altri casi ed è assolutamente impossibile elencarli tutti.

- I docenti della ex 7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria dovrebbero avere la possibilità di insegnare nell'indirizzo AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
- i docenti della ex 9/D Arte della formatura e foggatura dovrebbero avere la possibilità di insegnare in ARTI FIGURATIVE SCULTURA
- i docenti della ex 8/A Arte della grafica ed incisione e della ex 11/D Arte della calcografia dovrebbero avere la possibilità di insegnare nell'indirizzo di GRAFICA
- i docenti della ex 6/D Arte del vetro dovrebbero avere la possibilità di insegnare nell'indirizzo di ARTI FIGURATIVE PITTURA
- i docenti della ex 10/D arte della fotografia dovrebbero avere la possibilità di insegnare nell'indirizzo DI GRAFICA
- i docenti della ex 8/D Arte della decorazione ceramica dovrebbero avere la possibilità di insegnare in ARTI FIGURATIVE SCULTURA

ALLEGATO 2

Si coglie l'occasione per segnalare alcuni errori del DPR 19/2016 che andrebbero corretti:

- Per tutte le classi di concorso dell'istruzione artistica: è necessario specificare che i docenti di una certa classe di concorso possono insegnare Laboratorio artistico nel primo biennio solo se l'indirizzo corrispondente è attivo nella scuola, e non "in tutti gli indirizzi" come si legge nel Decreto (esempio: un docente di Discipline audiovisive può insegnare Laboratorio artistico al biennio solo in quei licei artistici che hanno l'indirizzo Audiovisivo e multimediale)
- In molte classi di concorso i titoli di accesso non sono coerenti con la disciplina da insegnare: clamoroso il caso della nuova classe A-07 Discipline Audiovisive, che ha come titoli di accesso la Laurea in Architettura del paesaggio e in Architettura e Ingegneria edile, ma non la LM 65 – scienze dello spettacolo e della produzione multimediale né il Diploma accademico di II livello attinente al settore disciplinare rilasciato dalle Accademie Belle Arti. Anche per la classe di concorso A-05 Design tessuto e moda mancano, tra i titoli d'accesso, le Lauree magistrali attinenti al settore.
- Manca l'attribuzione a una delle nuove classi di concorso dell'insegnamento di Discipline progettuali e Laboratorio del triennio della curvatura Design industria; dovrebbe essere attribuito alla nuova A-08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica, cui dovrebbe essere aggiunta anche la dicitura "dell'industria"
- I docenti della nuova classe A-9 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche non dovrebbero insegnare, come invece previsto nel Decreto, nel triennio dell'indirizzo Grafica; né quelli della nuova A-10 Discipline grafico-pubblicitarie dovrebbero insegnare Discipline pittoriche nel primo biennio, poiché la grafica d'arte e la grafica pubblicitaria sono settori diversi (a parte il fatto che la materia del biennio si chiama, correttamente, Discipline grafiche e pittoriche)
- I docenti della nuova A-14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche possono insegnare nel triennio di Arti figurative solo Discipline plastiche e scultoree e non, come si legge nel Decreto, Discipline pittoriche e/o Discipline plastiche e scultoree. E analogamente, per quanto riguarda il Laboratorio della figurazione, se esso riguarda la pittura va assegnato alla sola A-9, se riguarda la scultura alla sola A-14. Occorre distinguere per salvaguardare la specificità delle tre curvature di Arti figurative
- I docenti della nuova A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali avrebbero titolo a insegnare nell'indirizzo Audiovisivo e multimediale del Liceo artistico